REGOLAMENTO (CEE) N. 473/81 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1981

recante sospensione temporanea dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80 in materia di importazione di conserve di funghi di coltivazione originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1203/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 516/77, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1218/80 [4] e (CEE) n. 1219/80 [5] della Commissione hanno subordinato il rilascio del titolo di importazione per le conserve di funghi di coltivazione originari della Repubblica popolare di Cina, della Repubblica di Corea e di Taiwan alla presentazione di un documento di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1203/80 ;

considerando che tale regime è stato istituito affinché i summenzionati paesi potessero rispettare l'impegno di sorvegliare per il 1980 le loro esportazioni di conserve di funghi di coltivazione verso la Comunità ; che, in attesa che tali paesi assumano un analogo impegno per il 1981, occorre sospendere temporaneamente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80 ;

considerando che taluni importatori sono tuttavia ancora in possesso di documenti di esportazione rilasciati nel 1980 dal governo della Repubblica popolare di Cina ; che, per decidere in quale misura nel 1981 si può dar seguito alle domande di titoli di importazione accompagnati dai suddetti documenti, la Commissione deve disporre dell'insieme delle relative informazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80 non si applicano sino al 31 marzo 1981.

Articolo 2

1. Ogni importatore in possesso di documenti di esportazione rilasciati nel 1980 dal governo della Repubblica popolare di Cina in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1218/80 e per i quali non è stato ottenuto un titolo di importazione fa pervenire, non oltre il 12 marzo 1981, all'organismo che ha emesso i titoli di importazione dello Stato membro in cui ha la propria sede sociale, una copia dei documenti di esportazione in questione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 19 marzo 1981, l'insieme delle informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1.

3. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione decide le quantità e i periodi per i cui possono essere concessi titoli di importazione su presentazione dei documenti di esportazione menzionati al paragrafo 1, senza che ciò provochi perturbazioni del mercato.

4. Non potrà essere concesso nessun titolo di importazione dietro presentazione di un documento di esportazione la cui copia non sia stata presentata all'organismo in questione entro il termine previsto dal paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 si applica a partire dal 1° gennaio 1981

[1] GU n. L 73 del 19. 11. 1977, pag. 9.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.
[3] GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 3.
[4] GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 34.
[5] GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione